

Incarto n.
49.2024.11

Lugano,
8 aprile 2024

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente del Consiglio della magistratura

chiamato a giudicare sull'operato del

Procuratore pubblico MAG1, _____

a seguito della segnalazione del 23 febbraio 2024 dell'ing. SE, _____;

richiamato l'art. 83 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG),

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto che

con scritto del 23 febbraio 2024 l'ing. SE ha segnalato al Consiglio della magistratura dei "fatti che ritengo gravi e che mettono in cattiva luce l'intero apparato della Giustizia penale cantonale" relativi a un procedimento penale pendente e istruito dal Procuratore pubblico MAG1;

in particolare le doglianze sarebbero legate a una procedura penale di cui all'inc. 2018.____, avviata nei confronti di X, automobilista alla guida di una Range Rover, per l'ipotesi di reato di omicidio colposo a seguito di un incidente della circolazione avvenuto il 26 aprile 2018 sulla strada cantonale B____ nel quale ha perso la vita lo scooterista Y;

il segnalante, ripercorrendo la cronistoria del caso, riferisce di essere stato interpellato dall'avv. Z, patrocinatore degli eredi del defunto, per allestire una perizia di parte, in risposta a una perizia giudiziaria ordinata dall'allora titolare dell'inchiesta, il Procuratore pubblico MAG2, ed eseguita dall'ing. Q. Nel suo rapporto l'ing. SE ha contestato alcuni rilevamenti del perito giudiziario, proponendo differenti conclusioni in merito alle dinamiche dell'incidente e accusando l'ing. Q di "falso in perizia". In seguito, a gennaio 2023, è poi stata esperita un'ulteriore perizia giudiziaria da parte del DTC Dynamic Test Center di Vauffelin (BE);

in particolare, l'ing. SE ha sin da subito obiettato che la perizia giudiziaria, in maniera fuorviante, aveva rappresentato il luogo del sinistro come curvilineo, mentre in realtà, a suo dire, sarebbe stato un rettilineo, come indicato anche nel rapporto di polizia; inoltre avrebbe pure contestato al perito giudiziario di avere

riportato in perizia le tracce rilevate dalla polizia alterandone il quadro e di avere comunque indicato una velocità della vittima esageratamente alta ed errata, fatto quest'ultimo *"grave in quanto pregiudicante il risarcimento assicurativo degli eredi"*;

la superperizia giudiziaria di DTC dell'11 agosto 2023, per l'ing. SE, avrebbe confermato che la strada, nel luogo del sinistro, era rettilinea, che il quadro delle tracce riportato dal perito giudiziario non corrispondeva ai rilievi fotografici e laser e che la velocità della vittima di fatto era molto inferiore a quella indicata dal perito giudiziario e corrispondeva a quella da lui calcolata;

il segnalante, ritenendo che il suo rapporto peritale di parte e soprattutto la superperizia giudiziaria sarebbero *"conferma e prova certa"* della commissione da parte del perito giudiziario del reato di falsa perizia (art. 307 CP) ha, con scritto ("petizione") del 28 novembre 2023 indirizzato al PP MAG1, dichiarato di ritenersi personalmente offeso per non essere stato da lui ritenuto credibile, deplorato i ritardi nella procedura che avrebbero causato danni ai famigliari della vittima, lamentato il fatto che il magistrato non avrebbe proceduto di persona a un sopralluogo e chiesto di avviare un procedimento penale nei confronti dell'ing. Q, cosa che a tutt'oggi non sarebbe ancora avvenuta nonostante l'obbligo di procedere d'ufficio;

che l'ing. SE in definitiva ha chiarito di postulare che il Consiglio della magistratura proceda nei confronti del PP MAG1 sia per ritardata giustizia, non avendo egli ancora portato a termine le indagini nonostante siano ormai trascorsi ben 6 anni dall'incidente, e sia per non avere dato seguito alla sua segnalazione nei confronti del collega ing. Q e per avere addirittura *"pensato bene di mandare terzi a dirmi che non avrebbe risposto alla mia petizione"* venendo meno ai suoi doveri di risposta, da un lato, e negandogli il suo legittimo diritto di petizione, dall'altro;

in tal modo il segnalante postula che si accerti la commissione degli abusi e sia resa giustizia;

chiamato ad esprimersi in merito, il Procuratore pubblico ha chiarito anzitutto se è pur vero che il procedimento penale a carico di X si protrae da diversi anni, va tenuto conto che i tempi del procedimento sono stati influenzati dalla necessità di approfondire le questioni peritali, dal continuo inoltro di istanze, osservazioni e richieste di proroghe, che hanno dilatato i tempi e non hanno facilitato la conduzione celere del procedimento a

fronte della complessità e delicatezza della fattispecie, che richiedeva ogni volta un esame scrupoloso degli allegati prodotti e dell'intero incanto;

quanto alla mancata risposta allo scritto del 28 novembre 2023 del segnalante e al preteso diritto di petizione, il Procuratore pubblico precisa che, a mente sua, tale diritto non sia applicabile nell'ambito dei procedimenti penali, soprattutto quelli pendenti, poiché, stante il segreto istruttorio, non è opportuno per il magistrato che dirige un'inchiesta penale fornire informazioni in merito a un procedimento penale a persone che non hanno qualità di parte allo stesso. Nella fattispecie, il segnalante è stato coinvolto nel procedimento dal patrocinatore degli accusatori privati unicamente in qualità di perito di parte e non ha quindi facoltà alcuna di postulare, come da lui già comunicato all'avv. Z. Ciò detto, egli rileva pure come l'ing. SE, nel suo citato scritto denominato "petizione", si è limitato a criticare senza formulare domande;

in merito poi alla "falsa perizia", il Procuratore pubblico osserva come, da un lato l'ing. SE abbia accusato l'ing. Q senza tuttavia formalizzare una denuncia e, dall'altro, egli non abbia mai ritenuto dati i presupposti per l'apertura di un procedimento penale a carico del tecnico. In modo particolare egli è dell'opinione che i rimproveri mossi all'ing. Q e le differenze con la perizia del segnalante siano da ricondurre a parametri di calcolo diversi presi in considerazione per la ricostruzione della dinamica del sinistro, che rientrano comunque sia nel margine di apprezzamento e nelle valutazioni di pertinenza del perito, senza che si possano definire oggettivamente sbagliate o false. In definitiva, a suo dire, quelle che l'ing. SE definisce prove della falsità della perizia, sono in realtà affermazioni e riferimenti a elementi del tutto parziali, estrapolati dal contesto e fuorvianti;

per legge, al Consiglio della magistratura è concesso unicamente il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati (art. 74 della Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG). In particolare gli compete, ai sensi dell'art. 79 seg. LOG, l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati inadempienti nell'esercizio delle loro funzioni o che, con il loro comportamento, offendono la dignità della magistratura. In questo senso, esso è chiamato a intervenire e indagare in quelle situazioni nelle quali si può, in base a fondati e concreti motivi, ipotizzare che il magistrato in questione abbia tenuto un comportamento a tal punto scorretto da compromettere la sua posizione e ledere l'immagine e la dignità della magistratura e, nel caso tale tesi si

riveli fondata, il Consiglio della magistratura deve infliggere una sanzione disciplinare commisurata alla gravità dei fatti;

questa chiara delimitazione del campo d'azione comporta che il Consiglio della magistratura, in qualità di autorità di sorveglianza disciplinare, non possa in alcun modo entrare nel merito delle decisioni prese dai magistrati e ancor meno riesaminarle, essendo questo potere riservato esclusivamente alle relative autorità di merito e/o di ricorso;

anzitutto appare evidente la necessità di chiarire che, come correttamente osservato dal magistrato, l'ing. SE non è parte al procedimento penale a carico di X. Sono infatti considerati parte nel procedimento penale unicamente l'imputato, l'accusatore privato e il ministero pubblico nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso (art. 104 cpv. 1 CPP). Il perito giudiziario ricade nella categoria degli "altri partecipanti al procedimento" (art. 105 cpv. 1 CPP). In questo senso perito è colui che è nominato da chi dirige il procedimento (art. 182 segg. CPP; BENDANI in: Commentaire romand, CPP, n. 1 e n. 18 seg. ad art. 105). L'ing. SE non rientra in nessuna di queste categorie – segnatamente nemmeno in quella di perito – essendo stato interpellato dagli accusatori privati per presentare le osservazioni alla perizia giudiziaria e una perizia di parte e non dal Procuratore pubblico incaricato dell'inchiesta;

in tale contesto, nulla cambia che il segnalante pretenda di formulare i suoi scritti al Procuratore pubblico in veste di "cittadino svizzero informato sui fatti" (lettera 28 novembre 2023) e che la sua richiesta sia "assolutamente estranea alla procedura specifica" (segnalazione, pag. 3). Concretamente e contrariamente a quanto da lui preteso, la domanda formulata dal segnalante al magistrato concerneva proprio il procedimento penale in corso per l'incidente avvenuto il 26 aprile 2018 a B_____, nel quale egli come detto non ha qualità di parte. Il magistrato inquirente non aveva alcun obbligo nei confronti del segnalante, pertanto la sua mancata risposta non può configurare un'inadempienza o un illecito disciplinare bensì risulta conforme al segreto d'ufficio;

in merito al diritto di petizione di cui si avvale il segnalante per giustificare le sue richieste al magistrato, giova precisare che sebbene tale diritto garantisca a chiunque la possibilità di rivolgere alle autorità delle richieste, proposte, critiche o reclami (DTF 119 Ia 53), non conferisce il diritto a che l'autorità esamini la richiesta o vi risponda. In sostanza, il diritto di petizione non

comporta il diritto a una prestazione positiva (MALINVERNI ET AL, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2021, pag. 782 seg., n. 1646 seg.);

con riferimento alla violazione dell'imperativo di celerità sollevata dal segnalante, occorre tenere conto delle circostanze precisate dal magistrato, ma pure riportate dallo stesso ing. SE. È vero che, in concreto, il procedimento penale si sta prolungando da diverso tempo: sei anni sono oggettivamente tanti e fors'anche troppi, a prescindere dalle motivazioni. Tuttavia non va dimenticato che si tratta di un incidente della circolazione la cui dinamica non è facilmente determinabile, come attestato dal fatto che siano state predisposte ben tre perizie. Inoltre, vi è da considerare che l'allestimento delle due perizie giudiziarie ha richiesto diversi mesi e che il magistrato ha, giustamente, garantito alle parti al procedimento – agli accusatori privati e all'imputata – il diritto di essere sentiti e di formulare le proprie osservazioni. Le lamentate lungaggini trovano quindi motivazione nelle circostanze, senza che sia emersa prova dell'inattività del magistrato. Non vi sono quindi elementi sufficienti per addebitare a quest'ultimo i ritardi. Non va poi dimenticato che da quanto risulta, nessuna delle parti si è rivolta all'unica autorità competente per statuire in merito, ossia alla Corte dei reclami penali, per far valere una denegata o ritardata giustizia. Anche sotto questo aspetto la segnalazione si rivela infondata;

per quanto concerne infine la critica di non avere dato seguito alla denuncia per falsa perizia, va convenuto con il Procuratore pubblico che le differenze di interpretazione della natura del tracciato sono piuttosto di natura linguistica che oggettive. In effetti la morfologia della strada, che vede il luogo dell'incidente essere collocato all'interno di un rettilineo di circa 30 metri a sua volta inserito in una curva ad ampio raggio, può dare origine a descrizioni diverse a dipendenza dei parametri di calcolo utilizzati. Nella sostanza, che quella fosse la struttura del tratto di carreggiata, emerge da entrambi i referti. D'altronde lo stesso perito ing. Q l'ha descritto come “una curva ad ampio raggio, il cui valore è compreso tra 210 e 220 metri. Ovviamente, prendendo unicamente uno spicchio della curva in esame, se ne evince l'ampiezza e – su tratti brevi – può sembrare rettilinea” (perizia pag. 8) e “Ritenuto che oltre la curva – piegante a sinistra nel senso di marcia dell'automobilista – la strada permane rettilinea per un centinaio di metri circa (prima di poi curvare a destra” (ibidem pag. 12). Di conseguenza non sussistono indizi concreti per ipotizzare che il magistrato, non

intravedendo il reato ipotizzato dal segnalante, abbia commesso un errore talmente grave da lasciare spazio a dubbi circa la sua imparzialità, contravvenendo ai suoi doveri e compromettendo l'immagine della giustizia. Per il resto, la questione è anch'essa di merito e avrebbe dovuto essere portata se del caso di fronte alla Camera dei reclami penali, esulando dalla competenza del Consiglio della magistratura;

in conclusione, non vi sono quindi elementi che permettano anche solo di ipotizzare la commissione di un illecito disciplinare da parte del magistrato o in generale un suo comportamento che metta in cattiva luce la magistratura, ciò che non permette di dare seguito alla segnalazione che risulta quindi essere infondata.

Per questi motivi,

decide

1. Alla segnalazione del 23 febbraio 2024 dell'ing. SE nei confronti del Procuratore pubblico MAG1 non è dato seguito.
2. L'incanto è stralciato dai ruoli.
3. Il segnalante è reso attento sul fatto che l'art. 83 cpv. 2 LOG gli concede la facoltà di chiedere, entro 15 giorni dalla ricezione di questa decisione, il giudizio del *plenum* del Consiglio della magistratura.

§ Il segnalante è tuttavia avvertito che, qualora il *plenum* confermasse la presente decisione di non apertura del procedimento disciplinare, potrà essere posta a suo carico una tassa di giustizia sino a fr. 2000.-.

4. Notificazione:
 - Ing. SE, _____;
 - Procuratore pubblico MAG1, _____.

Il Presidente del
Consiglio della magistratura